

Nessun onere deriva al Monte Pensioni, dall'applicazione dell'articolo 161 e pertanto l'onorevole ministro delle finanze può restare del tutto indifferente a questa modificazione, inquantochè se i maestri si giovano della facoltà di liquidare la pensione comunale, allora il Monte Pensioni dà al comune le quote di contributo ora, oppure tra dieci o venti anni, nel momento in cui il maestro si giova di questa facoltà.

Se invece i maestri non si gioveranno della facoltà dell'articolo 161 e chiederanno la pensione mista e ripartita a carico del comune e del Monte pensioni, questo non dovrà dare altro contributo che le quote di riserva matematica che ha accumulato per ciascun maestro, e restituire quindi in rate vitalizie quello che, in effetti, esso ha già accumulato.

Se l'articolo 3 restasse tale e quale, e i maestri si giovassero tutti della facoltà di optare subito per la pensione comunale, il Monte pensioni dovrebbe dare ora tutte le quote di contributo, anche per quei maestri che si elimineranno per legge naturale, e cioè che non arriveranno mai a maturare il diritto a pensione, mentre se il termine, sarà tolto, e i maestri attenderanno a chiedere l'applicazione dell'articolo 161, queste quote resteranno al Monte pensioni ed andranno così ad aumentare le quote di mutualità.

In sostanza, onorevoli camerati, ed Eccellenza, ministro delle finanze, il Monte pensioni non può avere oneri, perchè per tutte le pensioni il Monte non dà che quello che deve dare. Se la pensione è liquidata dal comune, il Monte dà i soli contributi, realizzando un utile, se invece la pensione viene liquidata dal Monte pensioni, esso non darà un centesimo di più di quello che deve per legge. Il Monte pensioni potrà in molti casi ritrarre un beneficio, in nessun caso avrà un minimo danno.

E ho finito, ma desidero prima prospettare ai giuristi che onorano questa Camera e che siedono ai banchi del Governo, una questione, squisitamente giuridica, in materia di interpretazione autentica di una legge.

È possibile in sede di interpretazione fare una innovazione che limita la applicazione della legge contro la volontà del legislatore?

Se il legislatore, all'articolo 161, ha dato la facoltà ai maestri di giovare dell'opzione tra la pensione comunale o quella governativa, a proprio piacere, possiamo noi, nella interpretazione della legge, limitare questo diritto, entro il periodo di un anno?

Io, francamente, nutro i miei dubbi e non vorrei che, per correggere un errore del Consiglio di Stato, ne commettessimo un altro.

È vero che il Parlamento è padronissimo di cambiare una legge, ma deve manifestare esplicitamente l'intenzione di cambiarla, non mutarla, dichiarando di volerla interpretare soltanto.

Faccio, quindi, appello ai ministri interessati, a Sua Eccellenza il ministro per l'educazione nazionale, a Sua Eccellenza il ministro degli interni, e a quello delle finanze qui rappresentato, perchè essi vogliano accettare l'emendamento proposto, diretto a togliere il termine perentorio del 31 dicembre 1931, emendamento che non reca alcun danno alle finanze dello Stato e che invece sarà di utilità ai maestri. Di utilità ai maestri e di più alla scuola, la quale per il grande compito che il Governo le ha assegnato, non solo ha bisogno di spiriti aperti alle nuove idealità, ma anche di sane e giovani energie. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º dicembre 1930, n. 1773, recante norme per l'interpretazione autentica degli articoli 161 e 162 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione ».

A questo articolo unico l'onorevole camerata Bascone ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dall'onorevole Sacconi:

« All'articolo 3, primo comma, del decreto, sono soppresse le parole: « e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 1931 ».

Il Governo lo accetta?

ARPINATI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Sta bene. L'articolo unico con l'emendamento proposto dall'onorevole camerata Bascone, accettato dal Governo, risulta, dunque, così formulato:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º dicembre 1930, n. 1773, recante norme per l'interpretazione autentica degli articoli 161 e 162 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, con la seguente modificazione: « all'articolo 3, primo comma, del decreto, sono soppresse le parole: « e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 1931 ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.